



Piano di Ricostruzione dei centri storici di L'Aquila

Ambito: Frazione di ONNA

Art. 14 co. 5 bis L. 77/2009 – Art. 67/*quinquies* L. 134/2012

Attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi.

ACCORDO DI PROGRAMMA

(art. 34, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e artt. 8/bis e ter, L.R. 12 aprile 1983 n. 18)

ai sensi dell'Art. 34 D.Lgs. 267/2000 e Artt. 8 *bis* e 8 *ter* della L.R. 18/1983 nel testo in vigore, per l'approvazione del Piano di Ricostruzione dei centri storici di L'Aquila – Ambito frazione di Onna

L'anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di settembre, nella sede del Comune di L'Aquila, in Via Avezzano 11, sono presenti:

1. Il Presidente della Provincia: Dott. Antonio Del Corvo,
2. Il Sindaco del Comune di L'Aquila: Dott. Massimo Cialente

Premesso che:

- ✓ ai sensi dell'art. 14 comma 5 bis Legge 77/2009 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 "... *i Sindaci dei Comuni di cui all'art. 1 comma 2 predispongono, d'intesa con il presidente della Regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, d'intesa col presidente della Provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città, (.....) definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economico e la riqualificazione dell'abitato*



nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 2009. L'attuazione del piano avviene a valere delle risorse di cui al comma 1°;

- ✓ il Decreto 9 marzo 2010 n. 3 del Commissario delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo - ha indicato le “Linee guida per la ricostruzione” dei centri storici colpiti dal sisma indicando modalità e procedure per la redazione e attuazione dei piani di ricostruzione;
- ✓ in data 31 agosto 2012 è stata sottoscritta l’Intesa, tra il Presidente della Regione Abruzzo nella sua qualità di Commissario Delegato alla Ricostruzione ed il Sindaco, per l’approvazione del “Piano di Ricostruzione dei centri storici di L’Aquila: capoluogo e frazioni” , di seguito Piano di Ricostruzione del Comune, adottato con deliberazione di C.C. n. 23 del 09.02.2012, con natura strategica, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 67/quinquies della Legge 7 agosto 2012 n. 134, definendo così ” ... gli indirizzi da seguire per la ricostruzione e la stima dei costi riguardanti l’intero perimetro ...” dei centri storici del Comune;

Premesso altresì che:

- ✓ nell’ambito delle attività di ripianificazione del territorio e ricostruzione dei centri storici ai sensi della L. 77/2009 sono stati sottoscritti diversi protocolli di intesa con enti e istituzioni nazionali e internazionali, sia per la redazione di progetti urbani relativi ad alcune aree del capoluogo, sia per l’elaborazione di proposte di recupero dei centri storici di alcune delle frazioni maggiormente colpite dal sisma;
- ✓ per la frazione di Onna, la Repubblica Federale di Germania, attraverso l’Ambasciata con sede in Roma, previo protocollo di intesa sottoscritto con il Comune di L’Aquila e l’Associazione “Onna Onlus” in data 06/04/2011, ha finanziato la redazione del piano di ricostruzione stralcio della frazione di Onna, predisposto dallo studio Schaller/Theodor ArchitKten BDA di Colonia in collaborazione dello studio di architettura MAR di Venezia, conclusa nel marzo 2011.
- ✓ con Del. C.C. n. 143 del 15.11.2011 “L. 77/2009 Art. 14 bis - PIANO DI RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI DI L’AQUILA – Ambito Frazione di ONNA - Adozione ai fini dell’intesa con il Commissario Delegato per la Ricostruzione e dell’attuazione degli interventi edilizi ed urbanistici ai sensi degli Art. 6 c. 10 DCR 3/2010 tramite il programma di recupero urbano di cui all’art. 30 ter l.r. 18/1983 nel testo in vigore da concludersi con l’accordo di programma di cui agli artt. 8 bis ed 8 ter della 18/1983”, è stato adottato, ai sensi dell’art. 14, co. 5/bis, L. 77/2009 e dell’art. 6, co. 6, Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 3/2010, il Piano di Ricostruzione dell’ambito Frazione di Onna del Comune di L’Aquila, al fine della sottoscrizione dell’intesa ai sensi dell’art. 14, co. 5 bis, L. 77/2009;



- ✓ ai sensi dell'art. 7, co. 2, DCR 3/2010, nella stessa delibera il Consiglio Comunale ha avviato le procedure dell'accordo di programma di cui agli artt. 8 bis e ter della vigente Legge Regionale n° 18/1983 per l'attuazione, con le forme del programma di recupero urbano, degli interventi urbanistici ed edilizi previsti dal piano di ricostruzione, delegando il Sindaco Massimo Cialente, nei limiti del mandato conferitogli, alla sottoscrizione dello stesso.
- ✓ che la procedura formativa del Piano di Ricostruzione di Onna si è concretizzata nel periodo di vigenza della Legge n. 77/2009 e del Decreto del Commissario Speciale per la Ricostruzione n. 3/2010, che prevedeva la possibilità di approvare Piani di Ricostruzione i cui contenuti potevano essere progettualmente approfonditi attraverso Programmi Integrati da approvare anche con il ricorso a specifici Accordi di Programma (artt. 8/bis e ter L.R. 12 aprile 1983 n. 18) e l'entrata in vigore della richiamata Legge 7 agosto 2012 n. 134 che, invece, ha offerto ai Comuni la possibilità di approvare Piani di Ricostruzione con natura strategica o Piani di Ricostruzione con contenuti urbanistici;
- ✓ che il Comune ha inteso adottare il Piano di Ricostruzione del Comune contenente linee ed indirizzi finalizzati alla ricostruzione dei propri centri storici, aderendo così alle ammissibilità di cui alla Legge n. 134/2012;
- ✓ che, come detto, il Piano di Ricostruzione del Comune è stato oggetto di Intesa tra il Commissario Delegato alla Ricostruzione della Regione Abruzzo ed il Sindaco in data 31 agosto 2012;
- ✓ che, quindi, è necessario approfondire e specificare gli indirizzi generali forniti con l'Intesa del 31 agosto 2012, con il ricorso ad uno strumento urbanistico di dettaglio con contenuti conformativi, in variante al vigente Piano Regolatore Generale che assume quindi la forma e la sostanza giuridica di un Piano di Ricostruzione con natura urbanistica, giusta asseverazione del Settore Ambiente ed Urbanistica della Provincia dell'Aquila resa ai sensi dell'art. 67/quinquies, co. 12, Legge 7 agosto 2012 n. 134;

Rilevato che:

- ✓ ai sensi dell'Art. 6, co. 4, Decreto del Commissario delegato n. 3/2010, con nota Prot. n. 55354 del 10.11.2011 il Piano di ricostruzione della frazione di Onna è stato trasmesso al Commissario delegato per la Ricostruzione e al Presidente della Provincia per le materie di loro competenza;
- ✓ ai sensi dello stesso comma 4 dell'art. 6 del suddetto DCR 3/2010, si è provveduto alla pubblicazione del piano adottato, al fine di consentire a tutti gli interessati la presentazione di osservazioni.



- ✓ nel periodo di pubblicazione sono pervenute n. 3 osservazioni. Risulta altresì pervenuta la nota Prot. 186/STM del 12.01.2012 recante una richiesta di integrazioni al piano formulata dal Commissario delegato per la Ricostruzione a seguito della valutazione effettuata ai fini dell'intesa.
- ✓ ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del citato DCR 3/2010 il Comune di L'Aquila ha convocato la conferenza dei servizi che si è svolta nelle sedute del 12.03.12 e del 5.06.2012 e che si è conclusa con esito favorevole.
- ✓ si è provveduto alla formulazione delle proposte di controdeduzione alle osservazioni in merito alle quali, ai sensi del DCR 3/2010 Art. 6, co. 6, il Sindaco decide previa intesa con il Presidente della Regione Abruzzo quale Commissario delegato.
- ✓ si è provveduto altresì alle modifiche e integrazioni richieste dal Commissario delegato nella citata nota Prot. 186/STM del 12.01.2012.
- ✓ con nota Prot. 49720 del 05/07/2012 la Provincia di L'Aquila ha manifestato il proprio interesse alla sottoscrizione dell'intesa di cui alla legge 77/2009 art. 14, co. 5 bis, e DCR 3/2010;
- ✓ nella Conferenza dei Servizi del 12 giugno 2012, inerente il più generale Piano di Ricostruzione dei Centri Storici del Comune di L'Aquila, la Provincia dell'Aquila ha concordato e ritenuto ammissibile il ricorso all'Accordo di Programma per il centro storico di Onna, dando atto che gli esiti della conferenza assolvevano agli obblighi di cui al comma 5 dell'art. 8 bis della L.R. n.18/83 e s.m.i.;
- ✓ con nota Prot. n. 41869 del 30.08.2011 è stata avviata la procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e, con successiva nota Prot. n. 41933 del 31.08.2011, è stato inviato il rapporto preliminare alle autorità con competenza ambientale interessate per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo.
- ✓ a conclusione della fase di *screening* le autorità coinvolte che si sono pronunciate nei termini stabiliti dalla legge hanno espresso, per quanto di rispettiva competenza, la non assoggettabilità a VAS del Piano di ricostruzione della frazione di Onna.
- ✓ il Comune di L'Aquila emetterà, ai sensi dell'Art. 12 comma 5 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il provvedimento di non assoggettabilità prima della ratifica da parte del Consiglio Comunale del presente Accordo di programma;

Considerato che:

- ✓ il Piano di Ricostruzione assume i contenuti di un Programma di Riqualficazione Urbana per definire interventi e contenuti edilizi e urbanistici e disegnare l'assetto di un'area del borgo storico di Onna,





non influenzando in alcun modo altri piani o programmi e rispettando i principi di sostenibilità per quanto riguarda le scelte progettuali dei manufatti che verranno realizzati;

- ✓ il Piano di Ricostruzione è rivolto a conservare le parti storiche dell'insediamento nell'obiettivo di salvaguardare l'identità storica dei luoghi abitati e di attivare occasioni di sviluppo e miglioramento della qualità abitativa, contribuendo alla creazione di positivi effetti sociali e aggregativi per gli abitanti di Onna e persegue le seguenti finalità pubbliche e di interesse pubblico:
 1. la salvaguardia e la valorizzazione dell'esiguo patrimonio edilizio di valore salvatosi dal terremoto, considerato unica testimonianza storica rimasta, tramite la definizione degli interventi possibili;
 2. la stesura di semplici regole per la ricostruzione finalizzate al recupero dell'essenza dell'immagine del paese compromessa dalla distruzione provocata dal sisma, attraverso l'analisi degli elementi significativi e dei rapporti fisico-morfologici fra i componenti architettonici andati distrutti;
 3. la salvaguardia degli aspetti sociali del paese attraverso la valorizzazione e l'incremento degli spazi pubblici aperti (palcoscenico della vita comunitaria), il potenziamento della dotazione di servizi, la proposta, in alcuni casi, di una migliore organizzazione del tessuto urbano;
 4. la proposta di un modello di sviluppo e di crescita di tipo ecologico, attento alla gestione e allo sfruttamento delle risorse primarie come l'acqua, il territorio, gli approvvigionamenti energetici;
 5. l'individuazione di possibili scenari futuri capaci di incentivare la formazione di una rete di relazioni fra Onna e le realtà vicine, assicurando la salvaguardia del carattere rurale del paese e delle sue peculiarità viste come risorse reali da sfruttare per uno sviluppo turistico, agricolo ed economico di qualità.

Preso atto altresì che:

- ✓ il Piano di Ricostruzione proposto configura una variante al vigente Piano Regolatore Generale relativamente alla ridefinizione delle zone urbanistiche e delle relative modalità attuative e destinazioni d'uso;
- ✓ in particolare propone, oltre la riorganizzazione del tessuto urbano, un moderato ampliamento della Zona A – Centro storico della frazione e la realizzazione di un filtro verde a contorno del nucleo abitato;

Tali modifiche sono finalizzate a conseguire il recupero del borgo, la salvaguardia del territorio limitrofo al nucleo storico e l'opportunità di sviluppo economico a servizio sia del fabbisogno locale



sia dell'incremento turistico pianificato dell'area, accrescendo, di conseguenza, anche la qualità dell'offerta residenziale del centro storico e la qualità abitativa.

- ✓ Questa articolazione delle iniziative consente di riconoscere nel Piano di Ricostruzione i contenuti di un Piano di Riqualificazione Urbana, giusto art. 30/ter della L.R. n. 18/1983 nel testo in vigore, ed in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 67/*quinquies* della Legge 7 agosto 2012 n. 134, procedere, per la sua approvazione, con le procedure di cui all'art. 34 D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 8/bis e ter della vigente disciplina urbanistica regionale;
- ✓ A tal riguardo è stata acquisita l'asseverazione rilasciata dal Settore Ambiente ed Urbanistica della Provincia dell'Aquila in data 20 settembre 2012 e sono state attivate le specifiche procedure;

Dato atto che:

- ✓ ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di Programma il Sindaco è stato già autorizzato e delegato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 143 del 15.11.2011 recante all'oggetto "L. 77/09, art. 14 bis - Piano di ricostruzione dei centri storici di L'Aquila - Ambito frazione di Onna - Adozione ai fini dell'Intesa";
- ✓ che, come detto, la Conferenza dei Servizi del 12 giugno 2012 assolve gli obblighi di cui al comma 5 dell'art.8 bis della L.R. n.18/83 e s.m.i. poiché in tale sede si è ritenuto ammissibile il ricorso alle procedure dell'Accordo di Programma per l'approvazione del Piano di Ricostruzione della Frazione di Onna;

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato

ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e degli artt. 8 bis e ter, L.R. 12 aprile 1983 n. 18 nel testo in vigore, si conviene e sottoscrive quanto di seguito:

Art. 1 - Premessa ed allegati

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto con forza di patto.

Sono parte integrante dell'Accordo di Programma gli elaborati progettuali di cui al Punto B- Piano di Ricostruzione della Deliberazione C.C. n. 143 del 15.11.2011 "L. 77/2009 Art. 14 bis - PIANO DI RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI DI L'AQUILA - Ambito Frazione di ONNA - *Adozione ai fini dell'intesa con il Commissario Delegato per la Ricostruzione e dell'attuazione degli interventi edilizi ed urbanistici ai sensi degli Art. 6 c. 10 DCR 3/2010 tramite il programma di recupero urbano di cui all'art. 30 ter l.r. 18/1983 nel testo in vigore da concludersi con l'accordo di programma di cui agli artt. 8 bis ed 8 ter della 18/1983*", di seguito



elencati debitamente adeguati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni avvenuto in sede della conferenza dei servizi conclusiva del 5 giugno 2012:



"B - Piano di Ricostruzione, recante i contenuti urbanistici ed edilizi della ricostruzione di Onna

- 1) *Relazione illustrativa*
- 2) *PR-RIS - Relazione illustrativa, Piani di Ricostruzione Sostenibilità*
- 3) *Fabbisogno e calcolo degli standard urbanistici*
- 4) *PR01 - Stato di fatto*
- 5) *PR02 - Sub ambiti del centro storico*
- 6) *PR03 - Interventi*
- 7) *PR-04 - Servizi, aree ed attrezzature pubbliche*
- 8) *PR-05 - Aree di progettazione unitaria*
- 9) *PR- 07 - Anello dei sottoservizi*
- 10) *PR- 08 - Spazio pubblico: planimetria di progetto*
- 11) *PR-09- Spazio pubblico: sezioni tipo*
- 12) *PR-10 - Reti e sottoservizi – Impianti*
- 13) *PR-11 - Reti e sottoservizi – Impianti*
- 14) *PR-12 - Piano della luce*
- 15) *PR-NT Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Ricostruzione*
- 16) *Allegato alle norme tecniche di attuazione – progetti guida – esempi*
- 17) *Manuale per la ricostruzione di Onna".*

Le indicazioni contenute negli elaborati di cui al punto A – *Masterplan* sono invece da ritenere linee guida di indirizzo strategico, finalizzate all'eventuale e successiva redazione di varianti al vigente P.R.G. da perseguire con le procedure ordinarie di cui alla vigente legislazione regionale e che, pertanto, non hanno carattere prescrittivo e conformativo e non costituiscono oggetto del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

Oggetto dell'Accordo di programma è l'approvazione ai sensi dell'art. 67/*quinquies*, Legge n. 134/2012,

 7 



del "Piano di ricostruzione dell' Ambito Frazione di Onna", adottato dal Consiglio comunale con delibera n. 143 del 15.11.2011, limitatamente agli interventi previsti all'interno della perimetrazione approvata ai sensi dell'art. 2 del D.C.R. n. 3/2010.

Si dà atto che le previsioni inerenti il Piano di Ricostruzione del Comune di L'Aquila, adottato con deliberazione di C.C. n. 23 del 09.02.2012, oggetto dell'Intesa sottoscritta dal Sindaco e dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione della Regione Abruzzo il 31 agosto 2012, costituiscono ai sensi dell'art. 14 comma 5 bis Legge 77/2009 le linee di indirizzo strategico e sono prive di effetti conformativi.

Si dà atto, invece, che tutte le previsioni e le prescrizioni inerenti il "Piano di ricostruzione dell' Ambito Frazione di Onna", adottato dal Consiglio comunale con delibera n. 143 del 15.11.2011 come identificato all'art. 1, costituiscono variante al P.R.G. vigente e ne sostituiscono integralmente le previsioni grafiche e normative.

Alle previsioni del Piano di Ricostruzione poste al di fuori della perimetrazione potrà essere data attuazione, ove ritenuto necessario, con specifiche varianti urbanistiche approvate facendo ricorso alle procedure ordinarie o, eventualmente, alle procedure semplificate previste dalla legislazione vigente per la realizzazione di opere pubbliche, ove ne ricorrano le condizioni.

Il decreto di approvazione del presente accordo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, costituisce a tutti gli effetti dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi e delle opere pubbliche ivi contenuti e determina l'efficacia della variante al P.R.G..

Art. 3 - Contenuti della variante urbanistica

Gli elaborati cartografici e normativi indicati con la lettera B - Piano di Ricostruzione Ambito di Onna, della citata delibera di C.C. n. 143 del 15.11.2011 come elencati all'art. 1 del presente Accordo, sostituiscono a tutti gli effetti gli elaborati grafici e normativi del P.R.G. vigente, di cui alla tav. "12/2 Onna – S. Gregorio", limitatamente all'ambito compreso all'interno della perimetrazione approvata con delibera di C.C. n. 35 del 30/04/2010 e successiva intesa del 17/06/2010 con il Commissario delegato per la Ricostruzione.

Art. 4 - Stima dei costi

La stima dei costi degli interventi previsti, ha allo stato natura di massima e non costituisce oggetto del presente Accordo in quanto dette competenze sono state attribuite alla speciale struttura deputata alla verifica della quantificazione, della sostenibilità e della ammissibilità dei contributi, prevista dall'art. 67/ter co. 2 della Legge 7 agosto 2012 n. 134 e costituita con specifica intesa.



Art. 5 - Copertura finanziaria

La copertura finanziaria degli interventi previsti è garantita dalle risorse di cui all'art. 14 co. 1, Legge n. 77/2009, individuate a seguito delle specifiche procedure della L. 134/2012 art. 67/quinquies, oltre che da specifici contributi di solidarietà e da eventuali ulteriori contributi per la realizzazione delle opere pubbliche.

Art. 6 – Tempi e modalità di attuazione delle opere

Tempi e modalità di attuazione degli interventi saranno definiti dal cronoprogramma finanziario delle risorse di cui alla Legge n. 77/2009 e della relativa disciplina attuativa.

Art. 7 - Obblighi delle parti

Il Comune e la Provincia, ognuno per quanto di specifica competenza, si impegnano alla conclusione dell'iter amministrativo del presente Accordo di Programma, nel rispetto del dettato normativo dell'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000 e s.m.i. e dell'art. 8/ter della L.R. 12 aprile 1983 e s.m.i.

In particolare il presente Accordo di programma, firmato dai legali rappresentanti degli Enti partecipanti, sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio Comunale dell'Aquila entro 30 giorni dalla data odierna e, successivamente, sarà approvato con Decreto del Presidente della Provincia dell'Aquila.

Il Comune delega La Provincia all'invio del Decreto di approvazione del Presidente al B.U.R.A. per la sua pubblicazione, secondo le modalità dell'art. 37 della L.R. n. 1 del 10/01/2012.



Art. 8– Varianti all'Accordo

Qualsiasi variante ai contenuti progettuali e normativi del presente Accordo dovrà essere formalizzata mediante un nuovo Accordo tra i soggetti sottoscrittori dello stesso, ovvero mediante l'adozione ed approvazione di specifiche varianti urbanistiche da formare con il ricorso agli ordinari procedimenti previsti dalle norme vigenti in materia.

Art. 9 - Durata dell'Accordo di programma

Il presente Accordo ha durata e termina con la completa realizzazione degli interventi e delle opere, pubbliche e private, previste e col definitivo adempimento di tutti gli obblighi assunti.

A seguito della conclusione e della pubblicazione sul B.U.R.A. del presente Accordo di programma di cui agli artt. 8 bis ed 8 ter della L.R. 18/1983, il Programma di recupero urbano - Ambito frazione di Onna

 9 



PROVINCIA DELL'AQUILA



COMUNE DI L'AQUILA

adottato con Del. di C.C. n. 143 del 15.11.2011 ai sensi dell'art. 30 ter L.R. 18/1983 assume efficacia di Variante al P.R.G. vigente; conseguentemente le previsioni dello stesso, per gli aspetti urbanistici, hanno validità ai sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia urbanistica.

Art. 10 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione del presente Accordo, qualora non definite in via amministrativa, saranno deferite all'autorità giudiziaria del Foro di L'Aquila.

Letto, confermato e sottoscritto:

L'Aquila, 21 settembre 2012

Il Presidente della Provincia dell'Aquila

Dott. Antonio Del Corralo

Il Sindaco del Comune di L'Aquila

Dott. Massimo Cialente